



**ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO  
L'ASSESSORE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge 4 marzo 1958, n.174 art 2 lettera "b" istitutiva dell'albo delle Associazioni Pro Loco;

**VISTA** la legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e Città Metropolitana";

**VISTO** il D.A. n. 573 del 21 aprile 1965 con il quale è stato istituito l'Albo delle Associazioni Pro Loco presso l'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, fissando le condizioni e i criteri per l'iscrizione e le successive modifiche e integrazioni apportate con i DD.AA. del 16 settembre 1965 e 18 novembre 2010;

**VISTO** il D.A. n. 29 del 26 maggio 2011 che ha revocato il D.A. n. 573 del 21 aprile 1965 riformulando la disciplina e le modalità di iscrizione all'Albo Regionale delle Pro Loco;

**VISTA** la legge regionale n. 7 del 27 marzo 2013, art 1 comma 1;

**VISTO** il D.A. n. 1583 del 27 luglio 2015 con il quale sono state approvate le modalità di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco della Regione Siciliana e lo schema di Statuto tipo che le stesse devono adottare;

**VISTO** il D.A. n. 3512 del 21 dicembre 2016 recante nuove disposizioni attuative inerenti il riconoscimento delle Pro Loco e la tenuta del relativo albo regionale, nonché le funzioni di vigilanza, controllo, scioglimento delle stesse associazioni Pro Loco;

**VISTO** il D.A. n. 2027 del 1° settembre 2017 con il quale è stato annullato con modifiche il comma 2 dell'art.11 del D.A. n.3512 del 21 dicembre 2016;

**VISTO** il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 con il quale è stato approvato il Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

**VISTO** il D.A. n. 488 del 7 aprile 2021 di modifica dell'art. 11, quarto periodo, del D.A. n. 3512 del 21 dicembre 2016;

**VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi e la funzionalità dell'attività amministrativa";

**RITENUTO**, alla luce delle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 di integrare, modificare e rendere compatibili le disposizioni riguardanti le modalità di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco della Regione Siciliana;

**RITENUTO**, per il miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa, della riorganizzazione funzionale, semplificazione amministrativa e digitalizzazione dei procedimenti, di dettare nuove disposizioni attuative inerenti il riconoscimento delle Pro Loco e la successiva tenuta dell'Albo Regionale, nonché le funzioni di vigilanza, controllo, scioglimento delle pro loco assegnate dalla vigente normativa all'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e attribuite ai Servizi Turistici Regionali competenti per territorio, in forza del funzionigramma del Dipartimento approvato con DPRS n. 12 del 14 giugno 2016;

**CONSIDERATO** che le associazioni Pro Loco, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi del D.M. n. 106 del 15 settembre 2021, dovranno essere in possesso di specifici requisiti, tra cui l'adozione di uno statuto conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017.

Tutto ciò premesso e considerato,

**DECRETA**

**ART. 1 – (Definizioni)**

Ai sensi del presente decreto si intendono per:

- Associazioni Pro Loco: le associazioni di cui all'art 8 della Legge Regionale n. 10 del 15 settembre 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.39 del 16

- settembre 2005;
- Assessorato: l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana;
- Dipartimento: il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana;
- Servizi Turistici Regionali: i servizi individuati dall'art 4, comma 4 della Legge Regionale n. 10 del 15 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;
- Albo: l'Albo regionale delle associazioni Pro Loco, in attuazione del Decreto Assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965.

**ART. 2 – (Obiettivi delle Pro Loco)**

Nel rispetto della vigente normativa in materia di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni, le Associazioni pro-loco perseguono i seguenti obiettivi:

- a) Organizzazione, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica;
  - b) Promozione del miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
  - c) Sviluppo di attività di turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili.
- Le associazioni Pro Loco, come sopra definite, si iscrivono all'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco secondo le procedure previste dal presente decreto.

**ART. 3 – (Condizioni per l'iscrizione delle Pro Loco all'Albo regionale)**

Per l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco devono essere presenti le seguenti condizioni:

- 1) Che non sia già presente nello stesso Comune altra Associazione già iscritta all'Albo regionale delle Pro Loco, a meno che nel Comune stesso non siano presenti più località geograficamente disgiunte fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico;
- 2) Che la località nella quale è stata istituita l'Associazione Pro Loco sia caratterizzata da attrattive paesistiche o ambientali o storiche o archeologiche o folcloristiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica;
- 3) Che l'Associazione Pro Loco adotti uno statuto in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, che abbia tra le proprie finalità quelle per cui la Pro Loco operi attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del proprio Comune e svolga la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio e che sia iscritte al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

**ART. 4 – (Modalità per l'iscrizione delle Pro Loco all'Albo regionale)**

Ai fini della iscrizione all'Albo Regionale delle Pro Loco, l'associazione è tenuta a presentare al Libero consorzio e per conoscenza al Servizio Turistico Regionale competente per territorio:

- a) Istanza corredata da copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto registrati dall'Agenzia delle Entrate; l'istanza dovrà riportare il codice fiscale/partita IVA attribuite alla associazione e un indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) Dichiarazione sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto;
- c) Documento di programmazione economica;
- d) Relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti;
- e) Relazione finalizzata a dimostrare che il Comune nel quale si richiede di istituire l'associazione Pro Loco possieda attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, archeologiche, folkloristiche, enogastronomiche, atte a consentire la valorizzazione turistica e disponga altresì di esercizi pubblici quantitativamente e qualitativamente adeguati alle esigenze del movimento turistico interessante il Comune stesso.

**ART. 5 – (Procedimento di iscrizione delle Pro Loco all'Albo regionale)**

Il Libero Consorzio dei comuni competente per territorio, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di iscrizione all'Albo Regionale delle Pro Loco, previa istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell'intera documentazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, trasmette al Servizio Turistico competente per territorio il proprio motivato parere espresso in forma di determinazione dirigenziale.

Per i Comuni in cui sia possibile riconoscere più di un'associazione Pro Loco, i Servizi Turistici competenti per territorio accerteranno che le sedi proposte siano opportunamente distribuite sul territorio interessato.

Il Dirigente responsabile del Servizio Turistico Regionale competente per territorio, previa verifica della correttezza formale della procedura adottata, decreta l'iscrizione dell'associazione all'Albo Regionale delle Pro Loco.

Nel caso in cui più associazioni ubicate nello stesso Comune facciano in pari data richiesta di iscrizione all'Albo Regionale delle Pro Loco, il Libero Consorzio competente presso il quale è stata presentata l'istanza, procede a una valutazione comparativa che tenga in debito conto i seguenti elementi:

- a) numero dei soci sottoscrittori;
- b) adeguatezza delle strutture individuate per lo svolgimento delle attività statutarie;
- c) qualità della programmazione delle attività e dimostrazione del relativo livello di fattibilità;
- d) razionale localizzazione della/e sede/i sul territorio comunale, anche in funzione della distribuzione delle altre Pro Loco eventualmente già iscritte all'Albo;
- e) a parità di requisiti si farà ricorso all'ordine cronologico di presentazione.

#### **ART. 6 – (Variazione di sede)**

La variazione di sede in un'associazione Pro Loco già riconosciuta, qualora avvenga all'interno dello stesso centro abitato, deve essere comunicato al Servizio Turistico Regionale competente per territorio entro trenta giorni dal verificarsi del trasferimento. Nel caso in cui il trasferimento sia diretto ad altro centro abitato, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Turistico competente, previo accertamento del mantenimento dei requisiti, inclusi quelli da dimostrare con la relazione di cui all'art 4 lettera "e". Il Dipartimento Regionale e per esso il Servizio competente cura la tenuta dell'Albo Regionale in cui confluiscono le Pro Loco riconosciute ai sensi del presente articolo.

#### **ART. 7 – (Statuto standard tipizzato - reti associative nazionali iscritte al RUNTS- Registro Unico Nazionale Terzo Settore)**

Le reti associative nazionali iscritte al RUNTS che siano anche riconosciute dalla Regione Siciliana quali unioni di associazione Pro Loco ai sensi e per l'effetto del presente decreto, al fine di agevolare le procedure di iscrizione delle proprie associate, possono depositare presso l'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana lo statuto standard tipizzato, approvato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell'art. 47, comma 5 del D.lgs. 117/2017.

La Pro Loco aderente, quale ente di Terzo settore, ad una delle reti associative nazionali iscritte al RUNTS può adottare lo statuto standard tipizzato, depositato presso l'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana. In tal caso, dovrà allegare allo statuto l'attestazione di adesione alla rete associativa nazionale iscritta al RUNTS, rilasciata dal legale rappresentante della stessa.

#### **ART. 8 - (Scioglimento delle Pro Loco)**

Lo scioglimento della Associazione Pro Loco deve essere comunicato al Libero Consorzio dei Comuni e al Servizio Turistico competenti per territorio, al Dipartimento Regionale del Turismo e al Comune entro il cui territorio la Pro Loco opera, entro trenta giorni dalla data della delibera di scioglimento.

#### **ART. 9 – (Vigilanza e controllo sulle Pro Loco- revoca dell'iscrizione all'Albo regionale)**

L'attività di vigilanza e controllo sulle Pro Loco è esercitata dal Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per il tramite dei Servizi Turistici competenti per territorio i quali, con cadenza annuale verificano l'attualità delle condizioni e dei requisiti fissati con il presente decreto, con particolare riferimento alla regolarità del bilancio di esercizio, corredato dalla deliberazione di

approvazione dell'Assemblea, della relazione sull'attività effettivamente posta in essere, della dichiarazione di regolare vigenza della composizione degli organi previsti dallo statuto, da trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno.

I Servizi Turistici regionali competenti per territorio, nei casi accertati sottoelencati, propongono al Dipartimento la revoca dell'iscrizione e la conseguente cancellazione dall'Albo con le modalità di cui all'art. 6 comma 3.

- a) Gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme previste nello statuto o nell'amministrazione dell'associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione e approvazione del bilancio di esercizio;
- b) Manifesta impossibilità di funzionare;
- c) Manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata;
- d) Svolgimento di attività difformi e/o contrastanti con la pianificazione e la programmazione regionale adottata dall'Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo.

Il Dipartimento Regionale al Turismo, a seguito della proposta di revoca e cancellazione, attiva il relativo procedimento.

**ART. 10 – (Aggiornamento annuale albo regionale Pro Loco- adeguamento Pro Loco già iscritte)**

Il Dipartimento Regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul proprio sito istituzionale il decreto approvativo dell'albo aggiornato delle Pro Loco riconosciute nel corso dell'anno precedente.

I Servizi Turistici competenti verificheranno la rispondenza dei requisiti posseduti dalle associazioni Pro Loco già iscritte all'Albo regionale alle disposizioni del presente decreto, in concomitanza della prima verifica annuale dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui al precedente art. 7 comma 2; in caso di verifica con esito negativo proporranno al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo la cancellazione.

Le associazioni già iscritte all'Albo regionale delle Pro Loco devono adeguare i requisiti posseduti alle nuove previsioni e alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017 entro e non oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, a pena di cancellazione dall'Albo.

**ART. 11 – (Istituzione Uffici di Informazione e Accoglienza ai turisti - I.A.T)**

Per le finalità di cui all'art 8 della Legge Regionale n. 10 del 2005, le associazioni Pro Loco iscritte all'Albo Regionale, possono richiedere al Dipartimento Regionale il nulla osta per l'istituzione dell'Ufficio di Informazione e Accoglienza ai turisti (I.A.T).

Il Dipartimento autorizza le associazioni Pro Loco all'apertura di un ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica qualora risultino fornite di quanto necessario allo scopo (locali facilmente accessibili, ben arredati e accoglienti, adeguatamente attrezzati con linee telefoniche, computer, collegamento alla rete internet disponibile per l'utenza, personale adeguato alla funzione, sufficienza economica tale da consentire la continuità del servizio).

La relativa istanza dovrà essere presentata presso il Servizio Turistico competente per territorio che procederà alla verifica dei requisiti di cui al precedente comma, relazionando al Dipartimento.

**ART. 12 – (Abrogazione disposizioni contrastanti col presente decreto)**

A decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sono abrogate le contrastanti disposizioni in materia stabilite con il D. A. n. 3512 del 21 dicembre 2016.

I Decreti di riconoscimento delle Pro Loco non ancora iscritte all'Albo Regionale, verranno con apposito provvedimento revocati, e pertanto, le associazioni interessate dovranno riproporre nuova istanza adeguandosi alle disposizioni del presente decreto, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

**ART. 13 – (Riconoscimento Unioni associazioni Pro Loco)**

La Regione riconosce, con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento, le unioni di associazioni Pro Loco che svolgono attività di consulenza, di assistenza tecnico-amministrativa e di coordinamento delle attività delle associazioni Pro Loco associate.

Ai fini del predetto riconoscimento, le stesse devono risultare iscritte nel Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore quali reti associative nazionali ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, devono garantire un'adeguata rappresentatività in tutte le Province del territorio Regionale, e prevedere l'adesione di almeno n. 50 Pro Loco iscritte all'Albo Regionale delle Pro Loco. Per mantenere tale riconoscimento il numero delle Pro Loco aderenti deve essere almeno raddoppiato entro un anno. Le unioni di associazioni Pro Loco ai fini del mantenimento del riconoscimento dovranno inoltre depositare altresì, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco delle Pro Loco ad esse aderenti riferito all'anno precedente unitamente alla dichiarazione di mantenimento dei requisiti di cui al presente decreto.

**Art. 14** – (Norma finale)

Ogni disposizione in contrasto con il presente decreto è da intendersi abrogata.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Palermo, li 24.03.2022

Il Dirigente Generale

Dott.ssa Lucia Di Fatta

L'Assessore

Dott. Manlio Messina

Il Dirigente del Servizio 7

Dott. Giuseppe Librizzi